



SOCIETA' DELL'AEROPORTO DI COMISO

SO.A.CO. S.p.A.

Direzione e coordinamento Intersac Holding SpA
95121 CATANIA

CONVENZIONE

per la subconcessione di spazi presso l' Aeroporto di Comiso

TRA

La Società dell'Aeroporto di Comiso – SO.A.CO. S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato Giorgio Cappello, con sede presso l'Aeroporto di Comiso, P.I. 01083290880, di seguito denominata anche SOACO,

da una parte

e _____ sede legale: VIA _____ C.F./P.I. _____, in persona del _____, di seguito denominata anche subconcessionaria,

PREMESSO

- Che la SOACO S.p.A. gestisce l'aeroporto di Comiso "Pio La Torre" in virtù di concessione del Comune di Comiso e di provvedimento autorizzativo dell'ENAC;
- Che la SOACO può consentire l'uso di parti del sedime del demanio aeroportuale, di locali ed aree siti nelle aerostazioni ed introitarne i relativi proventi;
- Che la subconcessionaria è risultata aggiudicataria dell'area sita all'interno del sedime aeroportuale di Comiso da destinare all'esercizio delle attività operative della Subconcessionaria;
- Che a mezzo della presente convenzione le Parti intendono regolare la subconcessione di cui alle precedenti premesse;
- Che SOACO, sulla base degli obiettivi dell'Associazione/Ente definiti all'art. _____ dello statuto, condividendone i contenuti, esprime parere favorevole sull'assegnazione e la sottoscrizione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

articolo 1 - Prese d'atto

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche per il loro valore pattizio, e come tali vengono richiamate ed accettate dalle Parti.

1.2. In particolare, la Subconcessionaria prende atto espressamente ed accetta, ad ogni effetto e senza riserva alcuna, che il presente Contratto è stipulato da SOACO in virtù delle facoltà che le derivano dalla concessione aeroportuale richiamata in premessa e che essa concessione costituisce condizione essenziale che consente la stipula del presente Contratto, con la conseguenza che la cessazione e/o decadenza e/o revoca della detta concessione costituirà motivo di risoluzione e cessazione immediata del presente Contratto senza che la Subconcessionaria possa eccepire, pretendere, domandare alcunché nei confronti di SOACO, per alcun titolo, ragione e/o causale (anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo).

1.3. Viene inoltre espressamente riconosciuto ed accettato dalla Subconcessionaria senza riserva alcuna che il presente Contratto non è in alcun modo ricondotto né riconducibile alla normativa del codice civile e/o di leggi speciali in materia di locazione, riconoscendo altresì la Subconcessionaria che tale circostanza ha costituito e costituisce elemento essenziale e determinante per la formazione della volontà contrattuale di SOACO che, diversamente ed altrimenti, non avrebbe stipulato il presente Contratto.

1.4. La Subconcessionaria prende atto espressamente ed accetta, infine, ad ogni effetto e senza riserva alcuna, che SOACO, al fine di perseguire l'interesse pubblico insito nella necessità di mantenere uno stretto controllo su tutte le aree dell'infrastruttura aeroportuale funzionale a garantire che l'attività aeronautica si svolga in condizioni di sicurezza, avrà diritto di accesso agli spazi subconcessi in ogni momento, per verificare e richiedere l'osservanza da parte della Subconcessionaria delle disposizioni di legge, delle autorità ed enti aeroportuali e di cui al presente Contratto.

articolo 2 - Oggetto della subconcessione

2.1. La presente Convenzione ha per oggetto la subconcessione dell'area ove sarà installata una struttura amovibile da adibire a ricovero di aeromobili di mq 336,0 posta nei pressi dell'area di aviazione generale.

L'installazione della struttura nell'area oggetto di subconcessione è stata preventivamente autorizzata da ENAC in data ___/___/___ prot. _____ su richiesta della stessa Associazione ed individuata secondo le disponibilità infrastrutturali cercando nei limiti del possibile di soddisfare le esigenze operative del sub concessionario. I Suddetti spazi saranno utilizzati dalla Subconcessionaria quale supporto logistico per le attività inerenti lo sviluppo culturale, economico, didattico, sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione civile non commerciale.

2.2. La subconcessionaria si impegna ad utilizzare i locali e gli spazi concessi in subconcessione esclusivamente per l'esercizio dell'attività di cui all'oggetto. L'Area verrà allestita dalla subconcessionaria a tutte proprie cure e spese secondo quanto indicato nel successivo art. 4.

Pag. 2 di 11

2.3 Nei locali in subconcessione non potrà essere svolta attività diversa da quella prevista al punto 2.1 del presente articolo pena la risoluzione della subconcessione ex art. 1456 c.c.

2.4. La subconcessionaria si impegna a non mutare l'uso e la destinazione dell'area in subconcessione ed a non eseguire opere e lavori di qualsiasi natura senza il preventivo benestare scritto di SOACO e la preventiva autorizzazione delle competenti Autorità.

2.5 La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione dell'area oggetto di subconcessione e della sua ubicazione nell'ambito del sedime aeroportuale, di ritenerlo idoneo all'uso convenuto, di accettarlo senza riserve nello stato di fatto in cui si trova e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza della subconcessione nelle stesse condizioni.

articolo 3 - Durata

3.1. La presente Convenzione decorrerà dal ___ fino al ___.

Alla scadenza la presente Convenzione sarà da ritenersi risolta senza alcuna possibilità di tacito rinnovo e senza necessità di formale disdetta da parte della SOACO S.p.A., che viene data ora per allora. Qualora la subconcessionaria avesse la necessità di utilizzare gli spazi subconcessi oltre i periodi sopra definiti, dovrà farne pervenire richiesta scritta alla SOACO entro 20 giorni dalla scadenza del contratto. SOACO si riserva il diritto di autorizzare tale utilizzo.

articolo 4 - Realizzazione ed allestimento degli spazi subconcessi

4.1. Le spese per la realizzazione e/o l'allestimento dell'area saranno a totale cura della subconcessionaria. Ogni variazione dovrà essere preventivamente sottoposta ad approvazione dei competenti uffici di SOACO.

4.2. La subconcessionaria per le variazioni proposte di cui all'art. 4.1 provvederà a propria cura e spese ad ottenere le prescritte autorizzazioni ai lavori, senza responsabilità di SOACO circa il mancato o ritardato ottenimento delle stesse, ai sensi della Procedura operativa Aeroportuale descritta nel Manuale d'aeroporto e secondo APT11.

4.3. La subconcessionaria riconosce a SOACO, anche nei confronti dei suoi appaltatori, il diritto di ispezione dei lavori e la facoltà di accertare, anche in corso d'opera, la conformità degli stessi al progetto approvato.

4.4. Qualora SOACO riscontri che i lavori non siano condotti in conformità al progetto approvato, ne darà comunicazione scritta alla subconcessionaria che dovrà immediatamente provvedere affinché i lavori siano ultimati secondo il progetto medesimo, pena la facoltà di SOACO di risolvere di diritto la presente subconcessione ex art. 1456 c.c. Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo programmato e comunicato per la ultimazione dei lavori, SOACO applicherà alla subconcessionaria una penale di € 150,00.

4.5. SOACO resta estranea ai rapporti tecnici, legali ed amministrativi tra la subconcessionaria e le imprese appaltatrici e subappaltatrici dalla stessa subconcessionaria incaricate.

4.6. Migliorie, nuove opere, interventi di sostituzione e/o ristrutturazione potranno essere realizzati dalla subconcessionaria solo previa autorizzazione scritta di SOACO, anche nel caso di interventi che

interessino beni (impianti, attrezzature, ecc.) di proprietà della subconcessionaria stessa. Nessun indennizzo per miglioramenti, ristrutturazioni e quant'altro sarà riconosciuto dalla SOACO alla subconcessionaria.

4.7. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle strutture in essa apposte nonché la pulizia degli stessi sarà a totale cura e carico della subconcessionaria previa preventiva approvazione di SOACO.

4.8 La fornitura elettrica per l'alimentazione delle utenze sarà a cure e spese della subconcessionaria, i costi dovuti per i consumi energetici verranno computati tramite apposito misuratore di energia installato presso il punto di prelievo al consumo periodicamente rilevato verrà applicato l'importo unitario sostenuto da SO.A.CO per la medesima fornitura. La subconcessionaria, prima della connessione alla rete, da coordinarsi con il PH Manutenzione dello scalo di Comiso, dovrà provvedere alla consegna della dichiarazione di conformità del/degli l'impianto/i elettrico/i redatta ai sensi del D.M. 37/08. La lettura periodica dei consumi verrà effettuata in contraddittorio e annotata in apposito verbale sulla base dei consumi rilevati SO.A.CO provvederà alla emissione della relativa fattura.

Resta inteso che la fornitura di energia elettrica sarà subordinata all'acquisizione della/e dichiarazioni di conformità degli impianti ed alle successive verifiche di rispondenza di quanto dichiarato.

articolo 5 - Corrispettivi

5.1. La subconcessionaria si obbliga a corrispondere alla SOACO per tutta la durata della subconcessione corrispettivi, oltre IVA, se dovuta, come di seguito indicati:

Sedime aeroportuale				Corrispettivo annuo
Area antistante l'Apron di aviazione generale	Mq	336	€ ____,00 anno (oltre IVA)	

Sono esclusi dai corrispettivi tutti gli oneri derivanti dal rilascio di badge aeroportuali, ivi compresi i permessi per la circolazione in Air Side e l'eventuale richiesta di stalli all'interno dei parcheggi esterni di proprietà e gestione SO.A.CO.

articolo 6 - Modalità di addebito e di pagamento

6.1. Gli importi da corrispondere, determinati secondo quanto indicato al punto 5.1., saranno corrisposti dalla subconcessionaria per l'intero triennio in unica soluzione a 10 gg. data fattura da emettersi dalla data di decorrenza del seguente contratto.

6.2. In caso di ritardo nei pagamenti, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fatture decorreranno automaticamente gli interessi di mora calcolati secondo la direttiva CEE n. 2000\35 e d.l. n. 231 del 9 ott. 2002.

6.3. La subconcessionaria prende atto ed accetta, sin d'ora, che durante la vigenza della presente convenzione SOACO ha la facoltà di cedere i crediti ad essa spettanti a fronte del presente contratto;

parimenti SOACO ha la possibilità di conferire a terzi, mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione per l'incasso.

articolo 7 Obblighi e divieti

7.1. La subconcessionaria, si impegna nello svolgimento delle proprie attività a non arrecare intralcio alla normale operatività ed alle attività degli altri operatori subconcessionari ed ai passeggeri.

7.2. La subconcessionaria è tenuta a gestire direttamente l'attività di cui al precedente art. 2; la ulteriore subconcessione a terzi è vietata, pena la facoltà di SOACO di risolvere di diritto la presente subconcessione ex art. 1456 c.c.

7.3. La subconcessionaria si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto dagli artt.22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

7.4. La subconcessionaria si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri soci ed allievi piloti , in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. In particolare, la Subconcessionaria è tenuta a trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza, relative ai rischi specifici dell'aeroporto ricevute da SOACO. Al riguardo, la Subconcessionaria dà atto di aver ricevuto da SOACO tutte le informazioni utili ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relative all'ambiente in cui svolgerà l'attività oggetto del presente contratto e relativamente all'aeroporto. Qualora la subconcessionaria usufruisca, anche temporaneamente, dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate ha l'obbligo di cooperare con SOACO e con gli altri operatori coutilizzatori, per il coordinamento di tutte le attività svolte nella stessa area, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. A tale scopo la subconcessionaria è obbligata a prendere parte, con un proprio rappresentante, agli incontri di cooperazione e coordinamento, che saranno promossi da SOACO, convocati con periodicità prestabilita e finalizzati ad individuare le situazioni che possono produrre rischi da interferenza tra i lavori svolti dai diversi operatori negli stessi ambienti, per stabilire le conseguenti procedure di prevenzione e protezione (DUVRI) e a garantire la vigilanza sulla loro effettiva attuazione. Qualora la Subconcessionaria svolga la sua attività nello stesso edificio in cui anche altri operatori svolgono la loro attività, è obbligata a collaborare con gli altri operatori e con SOACO, per l'elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione e per l'effettuazione delle relative simulazioni nel rispetto della normativa vigente. In particolare, la Subconcessionaria si impegna a consegnare a tutto il personale che opera per proprio conto le procedure allegate al presente contratto per la segnalazione di eventuali malori, crolli, incendi, allagamenti e atti dolosi, allo scopo di una pronta attivazione degli Enti preposti alla gestione dell'emergenza, nonché a voler fornire a SOACO assicurazione e documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 10/3/98 con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 (designazione degli addetti al servizio antincendio e formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze). In proposito, la Subconcessionaria prende atto che non può essere accatastato alcun tipo di materiale in prossimità delle uscite di sicurezza, nei corridoi, nei luoghi statici sicuri in quanto lo stesso, oltre a costituire intralcio al normale passaggio, potrebbe essere causa di innesco d'incendio e ostacolo per eventuali evacuazioni. La Subconcessionaria prende inoltre atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima (anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza di SOACO)

Pag. 5 di 11

gravano esclusivamente sulla stessa Subconcessionaria che, pertanto terrà indenne SOACO da ogni relativa responsabilità o addebito.

7.5. La subconcessionaria dovrà attenersi, nello svolgimento dell'attività, a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte della Direzione di Aeroporto, delle altre Autorità e della stessa SOACO, nonché alle norme di legge ed ai regolamenti relativi alla disciplina dell'attività stessa. In particolare, la subconcessionaria si impegna ad osservare tutte le norme regolanti l'esercizio dell'attività ed a tenere totalmente indenne SOACO da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi direttamente o indirettamente con detta attività.

7.6. I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di Dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non potranno dar luogo ad alcuna pretesa da parte della Subconcessionaria nei confronti sia di SOACO sia dell'Amministrazione concedente.

7.7. Qualora successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione dovessero intervenire norme legislative o regolamentari o prescrizioni connesse all'attività svolta dalla subconcessionaria nei locali in subconcessione, che comportino modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali locali, le relative spese di adeguamento saranno interamente a carico della subconcessionaria

7.8. La subconcessionaria non potrà cedere a terzi, anche a titolo parziale o gratuito quanto oggetto detta presente subconcessione, senza il preventivo assenso scritto di SOACO, pena la facoltà di SOACO di risolverla di diritto ex art. 1456 c.c.

7.9. La subconcessionaria si impegna a dare comunicazione scritta a SOACO di eventuali modifiche nelle cariche sociali che comportino il rinnovo delle informazioni antimafia nonché a fornire tempestivamente, dietro richiesta di SOACO, la necessaria documentazione, ai sensi della normativa vigente in materia, pena la facoltà di SOACO di risolvere di diritto la presente subconcessione ex art. 1456 c.c..

7.10. La SOACO ed i suoi incaricati avranno diritto di accedere in ogni momento accompagnati da preposti o addetti della subconcessionaria, alla sede della medesima per verificare e richiedere l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto.

7.11. Qualora la SOACO dovesse corrispondere imposte o tasse relative ai beni oggetto di subconcessione, le stesse saranno rimborsate dalla subconcessionaria alla SOACO medesima.

7.12. La subconcessionaria prende espressamente atto ed accetta, sin da ora, che SOACO possa cedere il presente contratto a società partecipata ovvero a società terza.

articolo 8 - Personale

8.1. La subconcessionaria è obbligata ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, assicurazioni e previdenze varie; in particolare, la subconcessionaria si impegna ad adempiere a tutte le previsioni di legge inerenti alla sicurezza e salute del personale sui luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo il D.Lgs 81/08 e s.m.i., il decreto interministeriale 10 marzo 1998 e s.m.i. ecc.). La subconcessionaria in ogni caso terrà indenne SOACO da ogni responsabilità richiesta o addebito relativamente al suddetto personale. La subconcessionaria prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale di Comiso.

8.2. L'attività, dovrà essere effettuata direttamente dalla subconcessionaria che si obbliga a comunicare alla SOACO s.p.a. la identità ed il numero complessivo del personale occupato e ciò per evidenti necessità di individuare e legittimare la presenza di detto personale all'interno della struttura aeroportuale.

8.3. La subconcessionaria si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso all'aerostazione e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione di Aeroporto e la stessa SOACO hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale ed al personale addetto ai servizi al pubblico. In particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Aeroportuale e che curi in modo particolare l'abbigliamento e l'aspetto generale.

Inoltre il subconcessionario assume l'obbligo contrattuale di sottoporre tutto il proprio personale operante in Aeroporto all'apposito "briefing informativo ai fini della sicurezza operativa", tenuto dal Post Holder Movimento, sulla conduzione di operazioni in aree aeroportuali di movimento e manovra velivoli. Tutto il personale dovrà essere provvisto del tesserino aeroportuale e dell'abilitazione alla guida in air side tipo "A". I costi per il rilascio dell'abilitazione alla guida e del tesserino aeroportuale sono a totale carico del subconcessionario.

articolo 9 – Difesa ambientale

9.1. La Subconcessionaria si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ai sensi del D.Lgs.152/06 (T.U. ambiente), adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

9.2. In particolare, nell'esecuzione dell'attività di cui alla presente subconcessione, la stessa si impegna a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente a SOACO qualunque evento a rischio di inquinamento o di materiali contaminati.

articolo 10 - Assicurazioni.

10.1. La Subconcessionaria prende atto che i beni subconcessi sono assicurati da SOACO contro il rischio dell'incendio, dell'esplosione, della caduta di aerei e/o di parte di essi e/o di cose trasportate da aerei, dello scoppio di apparecchi a vapore, degli impianti di condizionamento e del ricorso vicini.

10.2. La subconcessionaria dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata della convenzione, con compagnia di primaria importanza, e dare evidenza alla SOACO prima dell'inizio della subconcessione, le seguenti polizze assicurative:

a) polizza incendio a copertura dei beni mobili oggetto dell'attività svolta, ubicati nei locali in uso, per un capitale adeguato all'effettivo valore dei beni e del relativo contenuto. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire il rischio "ricorso vicini" per un massimale unico per sinistro di Euro 250.000,00.

b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi — R.C.T. - che dovrà coprire tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nella convenzione, per un massimale unico per sinistro di Euro 500.000,00.

10.3. Nelle polizze a) e b) dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di SOACO; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg., previo avviso alla SOACO delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere alla SOACO la qualifica di "Assicurata Aggiunta"; 3) dovranno essere considerati "Terzi" la SOACO ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti; 4) l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di SOACO (art. 1916 C.C.)

10.4. SOACO si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurati in relazione all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

10.5. Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità della Subconcessionaria che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta alla SOACO di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

10.6 Resta inteso che i massimali delle polizze di cui al punto 10.2 lettera a) e b) non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Subconcessionario, il quale sarà tenuto a rispondere integralmente senza alcuna limitazione dei danni eventualmente cagionati.

Articolo 11 - Penali e clausole risolutive espresse

11.1. La presente subconcessione potrà essere risolta con semplice dichiarazione scritta da parte di SOACO ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora la Subconcessionaria risulti inadempiente ai seguenti obblighi:

a) in caso di violazione degli obblighi fissati all'articolo 2.3, 4.5, 6.2, , 7.2 , 7.8, 7.9 , 7.10;

b) in caso di reiterati inadempimenti e violazioni degli obblighi assunti dalla subconcessionaria con la sottoscrizione del presente contratto. In tali casi la subconcessionaria dovrà rilasciare, senza alcun diritto o indennizzo di risarcimento, liberi da persone e cose, i locali oggetto della presente subconcessione entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di SOACO di volersi avvalere della risoluzione espressa. Decorso tale termine senza ottemperanza il subconcessionario dovrà corrispondere una penale pari ad Euro (corrispettivo annuo/365) x 3 per ogni giorno di ritardo nella consegna del locale, salvo il risarcimento del maggior danno.

11.2. La Subconcessionaria prende inoltre espressamente atto che in caso di risoluzione della presente subconcessione per i motivi di cui al precedente comma 11.1 .. la SOACO s.p.a. provvederà, senza obbligo di costituzione in mora, alla immediata interruzione delle forniture di utenze e servizi.

Articolo 12 - Decadenza e revoca

12.1. La subconcessione si intenderà automaticamente decaduta a seguito di eventuale decadenza della concessione SOACO.

12.2. SOACO potrà dichiarare decaduta la subconcessione nei casi previsti dall'art. 47 del Cod. della Nav.; in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 lett. b) viene fissato, per la presente subconcessione, un periodo pari a 30 giorni.

12.3. La subconcessione si intenderà automaticamente risolta a seguito di eventuale revoca da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione alla SOACO.

12.4. La subconcessionaria non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione del rateo dei corrispettivi relativi a periodi d'uso eventualmente non goduti.

12.5. La SOACO si riserva altresì, in rapporto alla realizzazione di progetti di ristrutturazione delle

infrastrutture aeroportuali, la facoltà di modificare l'ubicazione del locale e/o la sua superficie, o, qualora se ne presentasse la necessità inderogabile, anche in funzione delle necessità organizzative della distribuzione degli spazi all'interno dell'aerostazione, di revocare la subconcessione senza che la subconcessionaria possa pretendere indennizzo alcuno salvo la restituzione del rateo dei corrispettivi relativi a periodi d'uso eventualmente non goduti.

Articolo 13 - Danni e responsabilità

13.1. La subconcessionaria è costituita custode dei beni avuti in subconcessione, in base alla consistenza risultante dal relativo verbale, ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Le relative spese di conservazione e di manutenzione sono pertanto a suo carico.

13.2. Alla scadenza della subconcessione - e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo, la subconcessionaria cessi dal godimento del locale avuto in subconcessione - lo stesso dovrà essere riconsegnato alla SOACO libero da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) salvo l'applicazione di una penale di Euro (corrispettivo annuo attualizzato/365) x 3 per ogni giorno di ritardo nella consegna ed il risarcimento del maggior danno, nonché l'immediata interruzione da parte di SOACO della fornitura dei servizi.

13.3. Nei casi di cui al comma precedente, sarà redatto, in contraddittorio tra le Parti, apposito verbale di riconsegna con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile la subconcessionaria, che sarà tenuta a ripararli a propria cura e spese entro 30 giorni dalla cessazione del godimento dei locali subconcessi o a corrispondere alla SOACO il relativo costo di riparazione.

13.4. I miglioramenti e le addizioni apportati dalla subconcessionaria ai beni subconcessi, qualora non direttamente amovibili, saranno acquisiti dalla SOACO e, per essa, dal Demanio Statale, senza che la subconcessionaria abbia diritto a pretendere qualsiasi indennizzo.

13.5. SOACO ha comunque facoltà di pretendere che il locale venga restituito nel pristino stato ed a ciò la subconcessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese; in difetto provvederà direttamente SOACO a spese della subconcessionaria.

13.6. La subconcessionaria esonera espressamente SOACO da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirle da fatto doloso e colposo di terzi, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato da SOACO o qualsiasi altra causa.

13.7. SOACO sarà sollevata da ogni responsabilità in caso di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà della subconcessionaria o comunque ubicati nel locale subconcesso, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato, anche se tali fatti riguardino dipendenti di SOACO che resteranno responsabili personalmente.

13.8. La subconcessionaria assume la completa responsabilità di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, potesse derivare alla SOACO, all'Amministrazione dei Trasporti, o comunque a terzi.

13.9. La subconcessionaria assume la completa responsabilità - esonerando espressamente, in tal senso, la SOACO - di ogni danno diretto e/o indiretto che possa derivarle dall'esito del giudizio di cui alle premesse del presente contratto.

Articolo 14 – Adempimenti fiscali e spese

14.1. I corrispettivi dovuti sulla base del presente atto, ai sensi e per effetto della Legge n. 633/72 e successive modificazioni, saranno assoggettati ad IVA.

14.2. Il presente atto, ai sensi della Legge n. 131/86, sarà registrato solo in caso d'uso.

14.3. Le spese del presente atto, ivi incluse quelle di eventuale registrazione, sono interamente a carico della subconcessionaria, la quale autorizza SOACO a provvedere a tutte le formalità d'uso e ad addebitarle il relativo onere.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

15.1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", SOACO comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun subconcessionario. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla gestione del contratto.

15.2. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, i subconcessionari avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

articolo 16 – Normativa antimafia

Il contenuto della presente Convenzione è sottoposto alla vigente normativa antimafia.

articolo 17 - Condizioni sospensive

17.1. L'efficacia della presente convenzione è espressamente subordinata all'avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:

a) che abbiano esito negativo le informazioni antimafia previste dalla vigente normativa in materia.

17.2. La SOACO sarà espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato avveramento delle suddette condizioni.

articolo 18 – Condizione risolutiva

18.1. La presente convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva nel caso in cui abbiano esito positivo le informazioni e/o le comunicazioni antimafia previste dalla vigente normativa in materia.

18.2. La sub concessionaria esonera espressamente SOACO da qualsiasi responsabilità per il mancato verificarsi delle condizioni che determinano la risoluzione della presente convenzione per le ragioni di cui all'articolo 18.1.

articolo 19 - Legge regolatrice e Competenza arbitrale

La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. E' esclusa la competenza arbitrale. Per qualsiasi controversia derivante dal contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ragusa.

Articolo 20 - Domicilio

Agli effetti della presente subconcessione, la subconcessionaria elegge domicilio presso la propria

Pag. 10 di 11

sede in Via _____, mentre SOACO dichiara di eleggere domicilio in Comiso, Aeroporto Pio La Torre, Via Gen. V. Magliocco sn, 97013 Comiso (RG) ai quali indirizzi dovranno essere notificati tutti gli atti attinenti alla presente convenzione.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni.
Comiso,

La subconcessionaria

SOACO

Società dell'Aeroporto di Comiso S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Giorgio Cappello

SCHEMA